

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Paolo Carminati
Renato Tassetti

IL NOTAIO
Carlo Rossoni

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Sictet-Cisl di Bergamo

Successione, anche on line la dichiarazione degli eredi

La novità. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione del software che consente di presentare la documentazione anche dal proprio domicilio



Dall'Agenzia delle Entrate nuova versione del software per presentare on line direttamente da casa la dichiarazione di successione

MARCO CONTI

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile una nuova versione del software che consente di presentare on line direttamente anche da casa la dichiarazione di successione e chiedere contestualmente le volture catastali.

Il programma può essere scaricato gratuitamente collegandosi al sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), selezionando la voce «Dichiarazione di successione» nell'area «Servizi» in home page. Dopo aver installato il software SuccessioniOnLine, è necessario compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici e inviare.

In alternativa, è possibile rivolgersi a un intermediario o presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. Il software è disponibile per gli utenti che utilizzano i sistemi operativi Windows (10, 8 e 7), Mac (OS X 10.7.3 e superiori) e Linux (garantito sulle distribuzioni

Ubuntu, Fedora e Red-hat 9). La procedura riguarda persone che hanno ricevuto in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari e che hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l'imposta di successione.

La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità e/o dai legatari entro un anno dalla data di apertura della successione (che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente) all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto.

Non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: l'eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto; l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100 mila euro; l'eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Le aliquote e le franchigie

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

stabilite per l'imposta sulle successioni e donazioni sono pari al: 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di un milione di euro; 6% in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100 mila euro; 6% in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia; 8% in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Il pagamento dell'imposta di successione (possibile anche a rate) deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.562

Non è prevista la detrazione per «parafarmaci»

Ho acquistato integratori per il fabbisogno cognitivo per mio marito disabile al 100%, oltre ad alcuni parafarmaci. Ho diritto alla detrazione Irpef? Segnalo che la fattura è intestata a lui.

— LETTERA FIRMATA

La risoluzione ministeriale numero 396 del 22/10/2008 dell'Agenzia delle Entrate vieta la detrazione delle spese farmaceutiche relative a prodotti qualificabili come «parafarmaci», mentre la risoluzione numero 256 del 20/06/2008 n. 256 impedisce anche al detrazione per l'acquisto di «integratori alimentari» anche se prescritti da un medico specialista.

RISPOSTA N. 1.563

Fattura energetica La spesa non si deduce

Nel caso di vendita della prima casa è possibile portare in detrazione nel modello 730 la fattura dei costi per la certificazione energetica (Ape) obbligatoria?

— LETTERA FIRMATA

La spesa relativa al rilascio della certificazione energetica (denominato Ape) non rientra tra gli oneri deducibili/detraibili di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir.

RISPOSTA N. 1.564

Cedere il credito su interventi energetici: si può

Nel 2018 non ho avuto redditi da dichiarare e in primavera non farò quindi il 730. Avendo ristrutturato la casa qualche anno fa non potrò recuperare il 50% delle spese però un amico mi ha detto che dovrebbe esserci la possibilità di avere un credito di imposta in sostituzione della mancata detrazione. Può essere vero quanto mi ha riferito il mio amico?

— LETTERA FIRMATA

La legge di bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 01/01/2018, la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla

detrazione spettante per interventi di efficienza energetica, anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari; tuttavia, nel caso specifico, la detrazione riguarda spese per recupero edilizio, e quindi non rientranti nella casistica prevista dalla legge.

RISPOSTA N. 1.565

Per l'assistenza con personale sanitario si detrae

Avrei bisogno di sapere se la spesa per il servizio di assistenza domiciliare svolta da personale socio sanitario qualificato (così viene menzionato in fattura), può essere detraibile come spesa sanitaria. E in caso affermativo, da dove si possono eventualmente detrarre le spese: dal 730?

— LETTERA FIRMATA

La circolare ministeriale numero 207/2000 estende il diritto alla detrazione d'imposta, già previsto per le spese sanitarie nella misura del 19%, anche alle spese per assistenza specifica, che comprendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche quali prelievi ai fini delle analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali. Tali spese andranno indicate nel rigo E1 del modello 730.

RISPOSTA N. 1.566

Posso scalare i test dell'università di mio figlio?

Mio figlio ha sostenuto nell'annata scolastica 2018 dei costi per l'iscrizione ai test di ammissione all'università a numero chiuso; è possibile usufruire della detrazione fiscale?

— LETTERA FIRMATA

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E del 11/03/2008 ha ammesso la detrazione delle spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, se previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione è una «condicio sine qua non» per l'accesso ai predetti corsi di istruzione universitaria. In particolare, il contribuente potrà avere diritto ad una detrazione pari al 19% delle spese sostenute.

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Notaio

RISPOSTA N. 1.567

Con una donazione posso perdere le agevolazioni?

Ho un'abitazione acquistata in parte con mio marito in comunione, in parte per successione a mio marito deceduto da due anni. Ho chiesto le agevolazioni fiscali prima casa per l'acquisto della quota in successione. Se dono la mia quota acquisita in successione a mia figlia perdo le agevolazioni?

— LETTERA FIRMATA

La facoltà di richiedere le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa è stata estesa anche agli acquisti compiuti mediante successione e donazione. I requisiti di legge per godere delle agevolazioni sono gli stessi previsti per gli atti di compravendita a titolo oneroso, e le stesse sono anche le cause di decadenza. Tra le varie ipotesi che comportano la perdita delle agevolazioni c'è l'alienazione infraqinquennale. Se quindi la donazione della quota a favore della figlia verrà fatta nei cinque anni dall'apertura della successione l'atto dispositivo determinerà la decadenza dalle agevolazioni godute, con recupero dell'imposta ordinaria, ed applicazione delle relative sanzioni. Il consiglio è quindi di quello di valutare se è decorso o meno il termine di cui sopra.

RISPOSTA N. 1.568

Ristrutturazione prima casa: si perdono rimborsi?

Vorrei sapere in quali caso si perdono i rimborsi fiscali a seguito di ristrutturazione prima casa. Sono passato da lavoratore dipendente a imprenditore socio di srl. Continuerò a predisporre il 730. Non perdo nulla, a questo punto, giusto?

— LETTERA FIRMATA

L'articolo 16-bis Testo Unico sulle Imposte sui Redditi prevede il diritto a detrazioni fiscali relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Trattandosi di una detrazione (e non di un rimborso) di imposta, ciascun contribuente ha diritto di detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Se lei ha cessato un rapporto di lavoro dipendente, ma continua ugualmente a presentare la dichiarazione dei redditi come persona fisica, ritengo che conservi il diritto alla detrazione finora goduta.

TROVA INCENTIVI

Regione, bando da 900 mila euro per incrementare i flussi turistici

Quasi 900 mila euro per sostenere lo sviluppo di attività di definizione, promozione e comunicazione di prodotti turistici espressi dai territori al fine di generare flussi turistici. E' quanto porta in dote agli enti locali il nuovo bando regionale Viaggio #InLombardia. Risorse che fanno gola anche alla Bergamasca, sempre più a vocazione turistica.

I progetti devono prevedere attività minime essenziali, quali: un'attività di comunicazione (esempio: pianificazione media, press/blog tour, ufficio stampa); un'azione b2b (incontro tra operatori, come educational sul territorio, partecipazione a fiere, workshop); declinazione di almeno un itinerario tematico esperienziale. Altre caratteristiche che devono essere contenute nel progetto riguardano: il prodotto turistico da posizionare in termini competitivi ai fini di attrattività turistica; il ruolo degli stakeholder, dei locali e dei partner coinvolti; la strategia di comunicazione dell'offerta; le risorse per l'implementazio-

ne delle attività; gli indicatori di monitoraggio delle attività. La domanda può essere presentata, con l'esclusione dei comuni capoluogo di provincia (Bergamo è quindi out), in forma singola (linea borghi: risorse per 400 mila euro) e in forma aggregata (480 mila euro).

Il primo caso riguarda i comuni lombardi con un massimo di 15 mila abitanti (dato Istat 2017); nel secondo caso possono partecipare invece capofila di partenariati composti da almeno due enti locali lombardi. L'agevolazione concessa, a fondo perduto, è pari al 70% dell'investimento complessivo, che nel caso della forma singola non deve superare i 50 mila euro, mentre nella forma aggregata i 70 mila euro. Le domande vanno presentate dalle 12 del 4 febbraio alle 12 del 25 febbraio 2019, alla posta elettronica certificata (Pec) turismo.moda@pec.regione.lombardia.it, indicando in oggetto «Domanda a valere sul bando Viaggio #InLombardia». Info nella sezione bandi del sito regionale (www.regione.lombardia.it) e all'email bandi.turismo@regione.lombardia.it.

M. C.



RISPOSTA N. 1.569

Quei dubbi sulla regolarità urbanistica

Il notaio al quale mi sono rivolto per acquistare la mia prima casa ha sollevato qualche dubbio sulla regolarità edilizia del fabbricato e mi ha consigliato di far predisporre una relazione di regolarità edilizia da parte di un tecnico. Secondo lei è necessario? Quali rischi potrei correre se la casa risultasse in seguito affetta da qualche vizio?

— LETTERA FIRMATA

La legge prevede che il venditore debba garantire la regolarità urbanistica dell'immobile alienato, mentre al notaio compete un controllo solamente documentale. Se dall'esame condotto dal notaio sulla documentazione esibita dal venditore emerge qualche difformità, oppure anche solo il sospetto che siano state compiute delle irregolarità, è senza dubbio opportuno affidare ad un tecnico una verifica più approfondita. Pur precisando che una difformità parziale o lieve non avrebbe effetti sulla validità dell'atto di compravendita, è quanto mai opportuno verificare se vi sono state delle irregolarità e soprattutto se queste sono o meno oggi sanabili, anche per stabilire chi si farà carico della relativa spesa. Una volta perfezionato l'atto di acquisto ogni onere resterà a carico dell'acquirente.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.570

Licenziamento entro un anno dalle nozze: si può?

Sono dipendente dal 2005 di un'azienda del settore Commercio. L'azienda mi ha comunicato di voler procedere col mio licenziamento. Consultando un po' di blog su internet mi sembra di capire che i lavoratori non possano essere licenziati entro un anno dal matrimonio (io rienterei in questa casistica dal momento che mi sono sposato da pochi mesi). Mi potete dare alcune delucidazioni al riguardo?

— LETTERA FIRMATA

La materia è in realtà molto controversa. Nel tempo si sono succedute posizioni giurisprudenziali differenti che, in modo altalenante, riconoscevano o respingevano anche agli uomini la nullità del licenziamento entro un anno dal matrimonio, prevista all'articolo 35, comma 3 del c.d. Codice delle pari opportunità. Di recente tuttavia la sentenza della Corte di Cassazione n. 28926 del 12 novembre 2018, si è pronunciata ritenendo che, licenziando un lavoratore uomo nel periodo intercorrente dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione del matrimonio, non viene violato l'articolo 35, D.Lgs. 198/2006. Secondo la Corte infatti, contrariamente a quanto affermato spesso volte dai

Tribunali di merito, la norma non lascia spazio a interpretazioni estensive, poiché la ratio della stessa si fonda sulla tutela della maternità. E, dunque, riservare tale tipo di tutela alle sole lavoratrici è rispondente a ragioni coerenti con la realtà sociale e fondate su di una pluralità di principi costituzionali (fra cui l'articolo 37) che giustificano misure legislative che consentano alla donna di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare. L'articolo 37, infatti, affermando che le condizioni di lavoro della lavoratrice devono consentire l'adempimento da parte di quest'ultima della sua essenziale funzione familiare, non si limita alla tutela della salute di madre e bambino, ma anche dell'intero complesso rapporto fra i due, anche da un punto di vista relazionale e affettivo. Pertanto, lungi dall'essere discriminatoria, la norma

risponde a una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, anche nell'assicurazione «alla madre e al bambino» di «una speciale adeguata protezione». Alla luce di tale sentenza della Corte Costituzionale riteniamo pertanto legittimo il comportamento del datore di lavoro che ha deciso di procedere col suo licenziamento.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.571

Due palazzine e quel permesso per abbattere pini

Abito in un condominio di 20

unità abitative. Abbiamo il parcheggio per macchine in cortile e un grande giardino in comune con un'altra palazzina composta da 20 unità abitative. Le due palazzine sono state costruite nello stesso periodo circa sessant'anni fa e sono amministrate da due amministratori diversi. Lo scarico delle acque bianche del mio condominio passa sotto il giardino dove ci sono 2 pini grandi. Abbiamo avuto negli anni dei problemi con il nostro scarico perché quando piove tanto fuoriesce dal tombino. Quest'anno abbiamo fatto eseguire una video-ispezione. Risultato: le radici dei due pini hanno rotto la tubazione. Il mio condominio vorrebbe tagliare i due pini. Preciso che il giardino è in comune. A questo punto ho due quesiti da proporre 1) Dobbiamo chiedere l'autorizzazione all'altro condominio per tagliare i due pini? 2) Le spese per la riparazione della tubazione rotta, è a carico solo del mio condominio a cui il tubo appartiene oppure anche a carico dell'altro condominio proprietario del pino?

— LETTERA FIRMATA

È frequente trovare negli edifici costruiti sessant'anni o più fa, condutture del sistema di scarico costituite di tratti di tubazione in calcestruzzo, peraltro appoggiati agli uni dentro i successivi con giunzioni a bicchiera senza sigillatura. Tali tratti di tubazioni vengono negli anni non solo sollecitati sia dai flussi che essi regimentano, da eventuali reflussi provenienti dalla fognatura pubblica e/o dal progressivo dilavamento del loro letto di ghiaia, ma vengono anche indeboliti nella loro struttura dall'età. Capita quindi che essi con il tempo si fessurino, e poi si rompano e/o escano dal loro bicchiera, spianando la strada alla incursione delle radici di eventuali alberi limitrofi. Valuterà peraltro un tecnico edile se l'intervento di manutenzione potrà essere fatto mantenendo o meno tali alberi. L'autorizzazione all'abbattimento degli alberi all'interno del Comune di Bergamo va preventivamente richiesta all'Ufficio Tutela del Verde del Comune di Bergamo, con sede in via Quarenghi.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** al **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO